

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

della **IMPRESA CARUSO & MININI S.R.L.**, corrente in Marsala in via Salemi n. 3 (P.IVA: 01898280811) in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore *Dott. Stefano Caruso* (nato a Palermo il 15.10.59 – C.F.: CRS SFN 59R15 G273R), giusta delega in calce al presente atto (su foglio separato) rappresentata e difesa in giudizio dal sottoscritto *Avv. Salvatore Giacalone* [C.F.: GCL SVT 62D05 E974Q], con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: avvocato.giacalone@pec.it del proprio difensore come risultante da Registri di Giustizia

contro

l'ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA REGIONE SICILIANA in persona dell'Assessore pro-tempore,

ope legis rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in Palermo in via Valerio Villareale n. 6 fisicamente domicilia, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

- della **IMPRESA TRIS SICILIA S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: tris.sicilia@pec.it collocata al 109° posto della “Graduatoria

(aggiornata) delle operazioni ammesse al finanziamento”, approvata con D.D.G. n. 1800 del 13.12.19;

- della **IMPRESA PROGETTO OLIMPO SOCIETA' COOPERATIVA** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: progettoolimpo@arubapec.it collocata al 108° posto della “Graduatoria (aggiornata) delle operazioni ammesse al finanziamento”, approvata con D.D.G. n. 1800 del 13.12.19;
- della **IMPRESA MORGAN'S S.R.L.** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: morganssrl@pec.it collocata al 107° posto della “Graduatoria (aggiornata) delle operazioni ammesse al finanziamento”, approvata con D.D.G. n. 1800 del 13.12.19

per l'annullamento

previa sospensione

- del **DECRETO DIRIGENTE GENERALE ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA REGIONE SICILIANA N. 1334 DEL 30.10.19**, comunicato con Nota prot. n. 46713 del 6.11.19 trasmessa via PEC in pari data, nella parte in cui – **ALLEGATO “A” N. 64 GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE OPERAZIONI AMMESSE AL FINANZIAMENTO – RECA IL PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE DELLA ENTITA' DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, RISPETTO A QUELLO IN ATTI RICHIESTO DALLA RICORRENTE;**

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare:

- del ***DECRETO DIRIGENTE GENERALE ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA REGIONE SICILIANA N. 1250 DEL 22.10.19*** nella parte in cui - ***ALLEGATO "A" N. 64 GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE OPERAZIONI AMMESSE AL FINANZIAMENTO*** – fosse inteso nel senso (tuttavia escluso *per tabulas*) di aver indicato una presunta riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente;
- del ***DECRETO DIRIGENTE GENERALE ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA REGIONE SICILIANA N. 1800 DEL 13.12.19***, nella parte in cui – ***ALLEGATO "A" N. 72 AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI AMMESSE AL FINANZIAMENTO – RECA LA CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DI RIDUZIONE DELLA ENTITA' DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, RISPETTO A QUELLO IN ATTI RICHIESTO DALLA RICORRENTE (D.D.G. N. 1334 DEL 30.10.19)***;
- dei ***VERBALI ISTRUTTORI E DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE***, di cui si sconoscono gli estremi, ***DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI*** distintamente sottesi alla adozione del D.D.G. n. 1250 del 22.10.19, del D.D.G. n. 1334 del

30.10.19 e del D.D.G. n. 1800 del 13.12.19;

- del **VERBALE DI ISTRUTTORIA SUPPLEMENTARE**, di cui si conoscono gli estremi, **DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA** nella parte in cui (presumibilmente) reca l'avviso sfavorevole in ordine all'accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente per il riesame *in parte qua* del D.D.G. n. 1334 del 30.10.19.

FATTO

I

L'Impresa Caruso & Minini s.r.l. ha preso parte (Progetto n. 265610420005), riuscendo ritualmente ammessa alla “fase di valutazione”, alla procedura a sportello per la concessione del Regime di Aiuto Azione 4.2.1 PO FESR Sicilia 2014-2020 (*“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”*) indetta dalla resistente Amministrazione con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 870 del 17.10.18 (e successivamente modificato con D.D.G. n. 6 del 7.1.19).

II

Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, si censura [con espressa riserva della proposizione di motivi aggiunti per l'evenienza del deposito di documentazione da parte dell'Amministrazione] **il provvedimento** [D.D.G. n. 1334 del 30.10.19 di rettifica del D.D.G. n.

1250 del 22.10.19, quest'ultimo recante piuttosto, in apparenza, l'indicazione in ordine alla integrale concessione del contributo richiesto] **di riduzione dell'entità del contributo riconosciuto** (Euro 88.130,00) **rispetto a quello richiesto** (Euro 305.187,52), adottato dalla resistente Amministrazione nell'ostativo assunto che “...non viene assicurata la non immissione in rete della produzione da FER e non essendo previsti sistemi di accumulo, non si ritiene finanziabile la realizzazione dell'impianto FV (Euro 271.321,90) e l'importo del progetto viene conseguentemente ridotto”.

MOTIVI

I

ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLA ILLOGICITA', DELLA IRRAZIONALITA' MANIFESTA E DELLO SVIAMENTO DELL'ATTO DALLA CAUSA TIPICA.

II

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3.1 AVVISO PUBBLICO AZIONE 4.2.1 PO FESR SICILIA 2014/2020 - RISPOSTA QUESITO FAQ N. 23 PUNTO 3).

L'art. 3.1 (*Progetti ammissibili*) dell'Avviso Pubblico riportante il regolamento della procedura disciplina altresì (Tipologia B) l'agevolazione degli interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili, la cui energia prodotta sia interamente destinata

all'autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d'investimento proposto.

Emerge dall'esame delle FAQ relative all'Azione 4.2.1 - e, segnatamente, dalla risposta formulata al quesito n. 23 punto 3 (*Cosa si intende per "autoconsumo" ?*) – come la resistente Amministrazione abbia espressamente consentito, per soddisfare la “condizione di autoconsumo”, di poter fare alternativamente ricorso alla soluzione dell’**"autoconsumo istantaneo"** ovvero a quella dell’**"autoconsumo differito"**.

Nel caso di **"autoconsumo differito"**, la quantità di energia prodotta da FER e non autoconsumata istantaneamente poiché eccedente la necessità attuale viene temporaneamente immagazzinata, onde evitarne la non consentita immissione in rete, in sistemi di accumulo, per restituirla all'utente nei momenti in cui ve ne sia bisogno.

Del tutto diversamente, nel caso di **"autoconsumo istantaneo"** la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto viene contestualmente ed interamente utilizzata dall'utente, non sorgendo pertanto alcuna necessità di prevederne il temporaneo immagazzinamento attraverso sistemi di accumulo.

Fatta la superiore premessa, **non può allora essere revocato in dubbio l'errore**, chiaro e manifesto, **in cui è incorsa la resistente Amministrazione contestando all'Impresa Caruso & Minini s.r.l.** - che ha proposto un programma di efficientamento energetico teso alla installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da FER interamente destinata all’**"autoconsumo istantaneo"** e

perciò senza previsione di alcuna cessione alla rete [confrontasi punto w) della Domanda di ammissione alle agevolazioni] – **la mancata predisposizione di sistemi di accumulo**, viceversa non necessari nell'ipotesi, come quella di specie, di “autoconsumo istantaneo”, nella quale l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene interamente utilizzata ed autoconsumata nel luogo di produzione.

Il soddisfacimento del “requisito di autoconsumo” mediante la soluzione dell’“autoconsumo istantaneo” è stato puntualmente illustrato dalla ricorrente in seno alla “Scheda di autovalutazione” (Allegato 14 alla Domanda di ammissione), che, avuto riguardo allo specifico criterio del “*Contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili*”, reca l'indicazione della esatta misura della incidenza in termini percentuali dell'apporto della progettata produzione fotovoltaica rispetto al fabbisogno globale di energia elettrica.

Rispetto ad un fabbisogno di energia elettrica stimato (al I anno *post* intervento) in 480.207 Kwh, l'impianto di produzione di energia da FER elettrica è stato dimensionato con la previsione di una produzione di 304.800 Kwh, pari al 63,5% del predetto fabbisogno globale di energia elettrica (valga come la resistente Amministrazione abbia, al riguardo, pure proceduto ad attribuire lo specifico previsto punteggio di punti 10).

Il dedotto scarto, **così tanto volutamente ampio**, del 36,5% assicura, sulla base dell'immanente criterio di ragionevolezza, la non immissione in rete della produzione da fonte rinnovabile, così

potendosi omettere la previsione di sistemi di accumulo.

Ed invero, quand'anche, per avventura, l'incidenza dell'apporto di energia da FER dovesse qualche volta risultare, per eccezionali situazioni contingenti, superiore alla sopra indicata misura percentuale del 63,5%, **siffatto scarto**, utile a poter assorbire un surplus di produzione da FER fino addirittura al 50% della operata previsione ($63,5\% + 50\% = 95,25\%$) [e del resto, si converrà, non sarebbe davvero altrimenti comprensibile con quale modalità potrebbe in concreto optarsi, per soddisfare la condizione di autoconsumo, per la soluzione tipologica dell'“autoconsumo istantaneo”], **determinerebbe comunque l'intera destinazione all'autoconsumo della sede produttiva dell'energia elettrica da FER**, sì che il possesso del “requisito dell'autoconsumo” richiesto dal regolamento della procedura non può affatto dirsi venir meno ai fini della validità di una riduzione, che fosse opposta, del contributo richiesto [in sede di “progettazione esecutiva”, la ricorrente ha peraltro previsto l'installazione di un sistema di inverter “intelligente”, che assicurerà una produzione di energia elettrica da FER esattamente corrispondente al fabbisogno della sede produttiva, con la conseguenza che nessuna immissione in rete potrà pertanto mai esserci].

In conclusione, il gravato provvedimento di riduzione del contributo richiesto dalla *Impresa Caruso & Minini s.r.l.* - avendo la resistente Amministrazione illogicamente valutato con i parametri diversamente preordinati per i programmi di investimento tesi all'“autoconsumo differito”, il progetto della ricorrente recante invece l'occorsa

opzione per la soluzione dell’“autoconsumo istantaneo” - non appare resistere alle mosse censure di travisamento dei fatti, difetto di presupposto, carenza di istruttoria ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell’atto della causa tipica, vizi che hanno indebitamente precluso il perseguimento degli obiettivi sottesi alla realizzazione della proposta iniziativa progettuale per cui è causa, finalizzata alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.

III

DEL CONTROINTERESSATO.

Non si è in grado di individuare con certezza dall’esame del provvedimento impugnato gli eventuali “controinteressati”.

In via meramente cautelativa, si sceglie di estendere il gravame, oltre che al soggetto collocato al 109° ed ultimo posto della “Graduatoria aggiornata delle operazioni ammesse al finanziamento” [Allegato “A” al D.D.G. n. 1800 del 13.12.19] e momentaneamente escluso dall’agevolazione in attesa della rimodulazione (che gli risulterebbe perciò “aggravata”) delle risorse originariamente previste dall’*Avviso* (art. 4 del cit. D.D.G. n. 1800 del 13.12.19), altresì ai soggetti collocati al 107° ed al 108° posto della Graduatoria stessa (redatta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze), la cui posizione acquisita di beneficiari del Regime di Aiuto potrebbe forse essere negativamente incisa, in ragione dell’incapienza dei fondi [ma lo spostamento di risorse residue dalla categoria delle Grandi Imprese a favore della categoria delle PMI potrebbe far sì che nessun attuale

beneficiario abbia ad essere danneggiato dalla necessità di dover dare piena copertura finanziaria alla Domanda della *Impresa Caruso & Minini s.r.l.*], dal sopravvenuto obbligo in capo all'Amministrazione, conseguente all'eventuale accoglimento dell'odierno ricorso, di concedere in misura integrale il richiesto contributo, con un maggior impegno finanziario in favore della iniziativa progettuale della ricorrente pari ad Euro 271.321,90.

*

L'adito Ecc.mo T.A.R. vorrà valutare di disporre eventualmente l'integrazione del contraddittorio, stabilendo che la stessa, in accoglimento delle presente istanza di autorizzazione, che si formula, si abbia mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella cit. "*Graduatoria aggiornata delle operazioni ammesse al finanziamento*", prescrivendone le relative modalità che, si insiste, abbiano a poter essere individuate nella pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet – e nella sezione dedicata allo scopo – del resistente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto a farne affermare le ragioni, la ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti

impugnati.

Ed invero, l'integrale utilizzazione delle stanziare risorse finanziarie, cui la resistente Amministrazione procedesse, con indebito esaurimento delle stesse, in favore dei soggetti che la seguono in Graduatoria; ovvero lo spostamento, che fosse tuttavia preordinato in misura insufficiente a dare altresì integrale copertura alla Domanda della *Impresa Caruso & Minini s.r.l.*, delle somme residue della categoria delle Grandi Imprese a favore della categoria delle PMI, con reimpiego di quelle rimanenti (ed a tale scopo non impegnate) ad altra irrevocabile destinazione, renderebbe sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.

P.Q.M.

disposta preliminarmente, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del suo procuratore e difensore, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con *ordine di remand* teso (sulla base del vincolo conformativo derivante dagli effetti della emananda misura cautelare) a consentire la valutazione dell'iniziativa progettuale della ricorrente tenuto conto della scelta soluzione progettuale dell'"autoconsumo istantaneo" della quantità di energia elettrica prodotta da FER, con ritenuta finanziabilità e successiva concessione del contributo di Euro 271.321,90 richiesto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e conseguente ricollocazione in Graduatoria; ovvero, in subordine, facendo obbligo alla resistente

Amministrazione di accantonare, nell'ambito dei contributi concessi a favore della categoria delle PMI, nelle more della definizione del giudizio nel merito, la predetta somma di Euro 271.321,90 necessaria e sufficiente a dare integrale copertura finanziaria alla domanda di agevolazione presentata dalla *Impresa Caruso & Minini s.r.l.*

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

reiectionis adversis,

annullare, poiché illegittimi dai motivi di cui al ricorso, i provvedimenti di cui in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

*

In conformità all'art. 13 comma 6-bis lett. e) D.P.R. 30.5.02 n. 115, si dichiara che il Contributo Unificato dovuto per la proposizione dell'odierno ricorso in "materia ordinaria" è pari ad Euro 650,00 (seicentocinquanta/00).

*

Marsala/Palermo, 7 Gennaio 2020

Avv. Salvatore Giacalone